



19940.17

Udienza in  
data 21/6/2017

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

OGGETTO  
Reclamo avverso chiusa  
di fallimento

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

R.G.N.5454/2013  
cron. 19940  
Rep. C.I.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Aniello Nappi	Presidente rel.
dott. Rosa Maria Di Virgilio	Consigliere
dott. Andrea Scaldaferrì	Consigliere
dott. Francesco Terrusi	Consigliere
dott. Aldo Angelo Dolmetta	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da  
Caldini Serafina Maria, domiciliata in Roma, via degli Scipioni 132,  
presso l'avv. Claudio Federico, rappresentata e difesa dall'avv. Clau-  
dio Defilippi, come da mandato in calce al ricorso

- ricorrente -

Contro  
Fallimento Il pasticciere fiorentino srl

- intimato -

avverso

Il decreto n. 195/2012 della Corte d'appello di Firen-ze, deposita-  
to il 13 dicembre 2012

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi

Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto il rigetto del ricorso

ORD. 585  

---

2017

## **FATTI DI CAUSA**

Serafina Maria Caldini impugna per cassazione il decreto della Corte d'appello di Firenze che ne ha rigettato il reclamo proposto contro il provvedimento di chiusura del fallimento della società Il pasticciere fiorentino srl. Propone quattro motivi d'impugnazione, mentre non ha spiegato difese il fallimento.

La controversia nasce dalla pretesa di Serafina Maria Caldini al riconoscimento del rango privilegiato per il suo credito di €. 82.000, che i giudici del merito ritengono invece ammesso al passivo in rango chirografario.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo la ricorrente si duole della condanna al rimborso delle spese in favore del curatore fallimentare, ormai cessato dall'incarico con la chiusura del fallimento e privo di autorizzazione a stare in giudizio.

Il motivo è infondato.

Benché il reclamo ex art. 26 legge fall. non sospenda il provvedimento impugnato, la chiusura del fallimento non è ovviamente definitiva in pendenza del giudizio di impugnazione; e il curatore è comunque parte di tale giudizio, nel quale «si controverte proprio del suo corretto comportamento» (Cass., sez. I, 6/3/2009, n. 5562), sicché non è necessaria l'autorizzazione del giudice per intervenire.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce di avere agito sulla base di un atto di fede privilegiata rilasciato in copia dalla cancelleria con attestazione di conformità all'originale. Sicché il curatore avrebbe dovuto impugnarlo con querela di falso per disconoscerne l'efficacia.

Il motivo è manifestamente infondato, perché, come chiarito dai giudici del merito, il documento sul quale la ricorrente fonda le sue pretese è solo un appunto del curatore, mentre nel decreto di esecutività dello stato passivo il credito vantato da Serafina Maria Caldini

risulta ammesso in chirografo. Sicché non è in discussione l'autenticità dell'atto controverso, bensì la sua natura.

3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole che i giudici abbiano deciso sul suo reclamo contro la chiusura del fallimento benché fosse ancora pendente il giudizio di impugnazione del rendiconto del curatore.

Il motivo è infondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa corte, la pendenza del termine per proporre impugnazione «avverso i provvedimenti del tribunale fallimentare relativi al piano di reparto, alla revoca del curatore e alla approvazione del conto di gestione, non è ostativa alla chiusura del fallimento, spettando anche in tal caso agli organi fallimentari, nell'ambito del potere discrezionale di cui dispongono, apprezzare la convenienza, al fine della realizzazione delle finalità cui il fallimento è preordinato, di mantenere in vita la procedura in vista di un probabile incremento dell'attivo» (Cass., sez. I, 16/03/1979, n. 1569).

Sicché deve a maggior ragione escludersi che alla chiusura del fallimento osti la pendenza del giudizio di impugnazione del rendiconto del curatore.

4 Con il quarto motivo la ricorrente si duole dell'eccessività dell'importo liquidato al fallimento a titolo di rimborso spese, deducendo la violazione della tariffa professionale e del principio di soccombenza, in quanto il reclamo non era stato proposto contro la curatela.

Il motivo è inammissibile per genericità, quanto alla liquidazione delle spese, perché non precisi quali criteri legali risultino violati. E' manifestamente infondato per il resto, perché, come s'è detto, il curatore è parte nel giudizio di impugnazione del decreto di chiusura del fallimento.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il giorno 21 giugno 2017

Il Presidente estensore  
(dr. Aniello Nappi)

Depositato in Cancelleria

il 10 AGO 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Franca Calarota